



Roma, 30 giugno 2011

Alle Direzioni Regionali e Interregionali  
e Provinciali delle Dogane

Agli Uffici delle Dogane

LORO SEDI

*e, p.c.:*

Alla Direzione Centrale  
Accertamenti e Controlli

SEDE

Protocollo: 77977/RU

Rif.:

Allegati: 1

**OGGETTO: Applicazione provvisoria dal 1° luglio 2011 dell'accordo di libero scambio UE-Corea. Modalità applicative e prospettive.**

Con avviso pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 168 del 28.6.2011 è reso noto che l'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, firmato a Bruxelles il 6 ottobre 2010, si applica a titolo provvisorio a decorrere dal 1° luglio 2011<sup>1</sup>.

## **1 – PORTATA DELL'ACCORDO**

L'accordo di libero scambio UE-Corea del Sud prevede la progressiva e reciproca liberalizzazione degli scambi di beni e servizi, nonché regole comuni sui problemi legati al commercio. E' il primo ALS i cui negoziati sono stati completati sotto l'egida della strategia *Global Europe*, che attiva tutte le misure necessarie a stabilire una zona di libero scambio compatibile con le disposizioni dell'art. XXIV del GATT (1994) e dell'art. V del GATS<sup>2</sup>.

### **Negoziati tariffari e merci**

Entrambe le parti hanno convenuto di anticipare gli impegni di liberalizzazione e di eliminare i dazi al 98,7% in valore commerciale sia per l'industria che per

---

<sup>1</sup> In virtù dell'art. 3, par. 3, della decisione del Consiglio concernente la firma e l'applicazione provvisoria dell'accordo (GUUE L 127 del 14.5.2011, pag. 1).

<sup>2</sup> Il precedente quadro normativo di cooperazione dei partner era l'accordo di cooperazione di reciproca assistenza amministrativa nel settore doganale tra la Comunità europea e la Repubblica di Corea (GUCE L 121 del 13.5.1997).

l'agricoltura entro cinque anni. Al primo giorno di applicazione dell'accordo i dazi doganali sono dello 0% per la grande maggioranza dei prodotti che coprono dal 93% al 94% del commercio dell'UE. La restante parte dei dazi sarà eliminata quasi completamente nel corso di più lunghi periodi di transizione, ad eccezione di un numero limitato di prodotti agricoli<sup>3</sup>. I vantaggi del risparmio tariffario saranno più ampi man mano che il commercio tra l'UE e la Corea del Sud aumenterà grazie all'ALS<sup>4</sup>. Si tratta della più ambiziosa eliminazione tariffaria mai raggiunta in un accordo bilaterale dell'UE, dell'accordo più importante mai negoziato tra l'UE e un paese terzo e del primo ALS nella zona asiatica.

Dal lato doganale, le nuove regole favoriscono la rapidità delle operazioni doganali. La soppressione dei dazi doganali imposti sulle merci originarie dell'altra parte è realizzata secondo le categorie di soppressione progressiva della tabella dell'allegato 2-A dell'accordo. Il capo 6 sul regime doganale e la facilitazione degli scambi commerciali prevede: operazioni doganali con documentazione minima (*e-procedures* e procedure semplificate); rafforzamento della cooperazione doganale; applicazione dei principi legislativi dell'OMC e dell'OMD su valore, transito e trasparenza; decisioni anticipate (IVO e ITV) all'importazione della merce; istituzione di un comitato doganale per il monitoraggio e la risoluzione delle potenziali divergenze. Dal lato commerciale, accanto ai nuovi flussi di beni e servizi favoriti dall'ALS, vanno enumerati i vantaggi dell'eliminazione delle barriere non tariffarie.

### **Negoziati non tariffari e servizi**

Per superare le barriere non tariffarie (NTB) sono stati siglati allegati settoriali relativi a elettronica, autovetture e parti di autovetture, dispositivi medici e farmaceutici, prodotti chimici. L'accordo comprende capitoli su servizi e *e-*

---

<sup>3</sup> In base ai dati pubblicati dalla DG TRADE nel pamphlet «*EU–South Korea Free Trade agreement. 10 Key Benefits for the European Union*» (ott. 2010), il primo giorno di applicazione dell'accordo gli esportatori europei risparmiano 850 miliardi di euro. Ad es., gli esportatori di macchinari risparmiano 450 milioni all'anno; quelli di prodotti chimici 150 milioni all'anno; quelli del settore tessile e dell'abbigliamento 60 milioni il primo giorno. L'UE ha una forte presenza agricola sul mercato coreano con esportazioni di suini, whisky e prodotti alimentari. Prima dell'accordo solo il 2% delle esportazioni agricole dell'UE entrava in Corea a dazio zero. Con l'accordo i dazi coreani sui prodotti agricoli, in genere molto alti, sono eliminati (quelli sul vino, per es., sono eliminati il primo giorno; quelli sul whisky il terzo anno). Gli esportatori del comparto agricolo dell'UE risparmieranno così almeno 380 milioni all'anno.

<sup>4</sup> Uno studio recente (CEPII, mag. 2010) ha stimato che l'accordo di libero scambio aumenterà gli scambi bilaterali tra 56 e 75 miliardi di euro (in un orizzonte di 15 anni dopo l'accordo, rispetto a uno scenario senza ALS). I dati sono stati raccolti in occasione del seminario di Confindustria sull'accordo di libero scambio UE-Corea (Roma, 22 giu. 2011).

*commerce*, pagamenti correnti e movimenti di capitale e, in generale, migliora l'accesso al mercato coreano per i fornitori di servizi dell'UE. Sono previsti impegni reciproci che vanno ben al di là degli impegni assunti da entrambe le parti nell'ambito dell'accordo generale sul commercio dei servizi dell'OMC e che sono in conformità con l'art. V del GATS. L'accordo di libero scambio contempla disposizioni sui servizi dello stesso tenore di quelle dell'ALS con gli USA e va addirittura oltre nei settori di specifico interesse europeo<sup>5</sup>. Per l'*automotive*, che costituisce il capitolo più spinoso dei negoziati con il partner asiatico, i produttori di auto dell'UE beneficeranno del mix dell'eliminazione delle barriere tariffarie e non tariffarie coreane<sup>6</sup>. Inoltre l'ALS non solo riduce i costi e dà nuove opportunità per espandere le vendite in Asia ma evita anche il pericolo che alcune case automobilistiche europee già presenti in Corea debbano ritirarsi dal quel mercato<sup>7</sup>.

In tema di appalti l'accordo aumenta le opportunità di appalto per le concessioni di lavori pubblici in Corea e i contratti "Built-Operate-Transfer", non coperti dal *Government Procurement Agreement* dell'OMC<sup>8</sup>.

---

<sup>5</sup> In base alle stime del citato «*10 Key Benefits*», l'ALS creerà nuove opportunità per diversi miliardi di euro per le aziende dell'UE nel settore dei servizi. In particolare, permetterà agli emittenti satellitari (telefonia e TV) di operare direttamente in Corea; garantirà l'accesso pieno al mercato per le compagnie di spedizione dell'UE, il diritto di stabilimento e il trattamento non discriminatorio nell'uso dei servizi e delle infrastrutture portuali; fornirà l'accesso sostanziale al mercato coreano a tutte le compagnie finanziarie europee; permetterà ai giuristi europei l'uso dei titoli nazionali come *Solicitor*, *Avocat* o *Rechtsanwalt* per aprire studi legali in Corea. Per le barriere non tariffarie nei settori elettronico, farmaceutico e dei dispositivi medici la Corea riconosce sotto l'ombrello dell'ALS i certificati e le verifiche europee senza più necessità di inutili duplicazioni. Gli esportatori europei di prodotti farmaceutici e di apparati medici beneficiano di più trasparenza e prevedibilità per le decisioni di rimborso dei medicinali (i criteri diventano oggettivi e chiari ed è previsto l'appello contro tali decisioni).

<sup>6</sup> Riprendendo i «*10 Key Benefits*», l'8% delle tariffe sulle vetture europee esportate nella Corea del Sud sono eliminate (il che significa che per ogni auto del valore di 25.000 euro esportata in Corea sono risparmiati 2.000 euro di dazi). Di maggiore importanza è l'ambizioso «*NTB package*», in base al quale la Corea accetta l'equivalenza degli standard internazionali o europei per tutte le sue regolamentazioni tecniche significative (un produttore europeo può esportare autovetture prodotte secondo le specifiche europee senza procedure di verifica o di omologazione addizionali in Corea).

<sup>7</sup> La Corea del Sud accetta l'equivalenza degli standard dell'UE sui sistemi diagnostici di bordo – *On Board Diagnostics* (OBD) – per le auto a benzina, una volta adottata la normativa Euro-6, e le deroghe per le auto europee alle regole coreane sulle emissioni e, in attesa dell'applicazione della normativa Euro-6, ai requisiti OBD. Di fatto, senza le deroghe negoziate nell'ALS, alcune case automobilistiche non potrebbero rispettare l'OBD e i requisiti di emissione coreani. L'ingresso futuro sul mercato coreano per le case automobilistiche europee non ancora presenti sarebbe poi molto difficile senza l'ALS.

<sup>8</sup> I contratti BOT hanno un significativo interesse commerciale per i fornitori europei, riconosciuti come *global leader* in quest'area asiatica. Garantire l'accesso pratico e legale a questi appalti per i fornitori europei offre nuove e sostanziali opportunità di sviluppo.

## DPI e regole

È cruciale per la competitività europea un alto livello protezione dei diritti di proprietà intellettuale. Per agevolare la produzione e la commercializzazione di prodotti innovativi e creativi tra le parti e conseguire un adeguato ed efficace livello di tutela dei DPI è stato introdotto nell'accordo un capo (10) comprensivo delle disposizioni su diritti d'autore, disegni e modelli, indicazioni geografiche (IG)<sup>9</sup>. La Commissione ha confermato che l'accordo punta sull'*enforcement* e sono presenti disposizioni che vanno ben al di là di quelle dell'accordo TRIPS. Dal lato doganale è previsto l'impegno alla protezione della proprietà intellettuale alle frontiere (TRIPS+), con la possibilità di sospendere l'immissione in libera pratica e di sequestrare la merce. Ai sensi dell'art. 10.67, le misure alle frontiere sono intese a consentire al titolare di un diritto che abbia valide ragioni per sospettare che possano verificarsi l'importazione, l'esportazione, la riesportazione, il transito in dogana, il trasbordo, il collocamento in zona franca o in deposito franco, il vincolo a un regime sospensivo di merci che violano un diritto di proprietà intellettuale<sup>10</sup> di

---

<sup>9</sup> Lo studio «10 Key Benefits» sottolinea che, per es., sul copyright l'accordo garantisce una remunerazione adeguata per i detentori di diritti dell'UE per la fruizione di musica e di altre opere artistiche in Corea del Sud. L'accordo offre un alto livello di protezione delle IG europee commercialmente importanti (vini, alcolici, formaggi e salumi), tra cui:

- Champagne, Scotch o Irish whisky, Grappa, Ouzo, Polska Wódka;
- Prosciutto di Parma, Szegedi szalámi e Jambon de Bayonne;
- Manchego o Parmigiano Reggiano;
- Vinho Verde o Tokaj e vini di Bordeaux, Rioja e i vigneti Murfatlar
- Bayerisches Bier e České pivo.

<sup>10</sup> Per “merci che violano un diritto d'autore” si intendono:

a) le “merci contraffatte”, vale a dire:

i) le merci, compreso il loro imballaggio, su cui sia stato apposto senza autorizzazione un marchio che è identico al marchio validamente registrato per lo stesso tipo di merci o che non può essere distinto nei suoi aspetti essenziali e che pertanto viola i diritti del titolare del marchio in questione;

ii) qualsiasi segno distintivo (logo, etichetta, autoadesivo, opuscolo, manuale di istruzioni o documento di garanzia), anche presentato separatamente, ove sussistano le stesse condizioni descritte per le merci al punto i);

iii) gli imballaggi recanti marchi delle merci contraffatte presentati separatamente, ove sussistano le stesse condizioni descritte per le merci al punto i);

b) le “merci usurpative”, vale a dire le merci che costituiscono o che contengono copie fabbricate senza il consenso del titolare del diritto d'autore o di un diritto connesso, registrato o meno secondo la legislazione di ciascuna Parte, o di una persona da questi autorizzata nel paese di produzione;

c) le merci che, secondo la legislazione della Parte in cui è presentata la domanda di intervento delle autorità doganali, ledono i diritti relativi a:

i) un brevetto;

ii) un diritto che tutela una varietà vegetale;

iii) un disegno o modello registrato;

iv) un'indicazione geografica.

presentare alle autorità competenti, siano esse amministrative o giudiziarie, una richiesta scritta affinché le autorità doganali sospendano l'immissione in libera pratica o procedano al sequestro delle merci in questione. La dogana può procedere *ex officio* se esistono ragioni sufficienti.

In tema di regole, l'accordo di libero scambio è di ampia portata con impegni in materia di concorrenza, trasparenza e sviluppo sostenibile. Per la concorrenza proibisce e sanziona pratiche che distorcono la libera concorrenza e il commercio tra le parti (art. 11.1). Cartelli, pratiche concertate e abusi di posizione dominante non sono tollerati dall'UE e dalla Corea e sono soggetti a un'azione di *enforcement* a tutela del consumatore e dei prezzi. E' disciplinato il settore delle imprese pubbliche e dei monopoli di Stato e sono vietati certi tipi di sussidi particolarmente distorsivi. L'accordo include forti impegni sulla trasparenza che riguardano le regolamentazioni con impatto sulle materie coperte dall'ALS. Stabilisce un *framework* di cooperazione su commercio e sviluppo sostenibile con reciproci impegni su standard lavorativi e ambientali<sup>11</sup>. Il capo (14) sulla risoluzione delle controversie prevede procedure effettive e rapide per assicurare la realizzabilità degli impegni presi<sup>12</sup>.

## 2 – PROTOCOLLO DI ORIGINE

L'accordo di libero scambio UE-Corea del Sud comprende il protocollo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa. Il protocollo contiene regole di origine standard, disposizioni sulle prove di origine innovative che istituzionalizzano l'autocertificazione (dichiarazione di origine) e disposizioni sulla cooperazione amministrativa tra le autorità doganali. Si sottolinea, per quanto di competenza, l'importanza della Sezione A sulle regole di origine e della Sezione B sulle procedure di origine.

### SEZIONE A

### REGOLE DI ORIGINE

#### TITOLO II

#### NOZIONE DI « PRODOTTI ORIGINARI »

Articolo 2

Prodotti originari

Articolo 3

Cumulo dell'origine

Articolo 4

Prodotti interamente ottenuti

Articolo 5

Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

---

<sup>11</sup> Il capo (13) su commercio e sviluppo sostenibile contiene disposizioni di cooperazione e stabilisce un meccanismo di monitoraggio attraverso un *forum* della società civile.

<sup>12</sup> E' previsto il lodo arbitrale entro 120 giorni (cioè in modo più veloce che all'OMC) e un meccanismo di mediazione in tema di barriere non tariffarie.

SEZIONE B	PROCEDURE DI ORIGINE
TITOLO IV Articolo 14	RESTITUZIONE O ESENZIONE Restituzione dei dazi o esenzione dai dazi
TITOLO V Articolo 15 Articolo 17	PROVA DELL'ORIGINE Requisiti generali (dichiarazione di origine) Esportatore autorizzato

### **Regole di origine**

Per beneficiare del trattamento tariffario preferenziale, i prodotti devono essere originari dell'UE o della Corea secondo i principi dell'«interamente ottenuto» (art. 4 del protocollo di origine); della lavorazione o trasformazione «sufficiente» (art. 5), di cui alle regole di lista dell'allegato II<sup>13</sup>; del cumulo dell'origine<sup>14</sup>. Per le regole di origine la Commissione in sede di negoziato ha cercato di soddisfare la necessità della coerenza, assimilando le regole preferenziali dell'ALS alle regole standard dell'UE. Fin dall'inizio ha ostacolato la richiesta coreana di regole molto flessibili, in particolare per i prodotti tessili, basate sul metodo del valore aggiunto o sulla trasformazione singola. La Corea ha alla fine accettato l'intero pacchetto di proposte dell'UE, con alcuni cambiamenti, e il rilassamento delle regole è minimo (5%). Circa i dubbi espressi da alcuni comparti sulla circostanza che tale rilassamento, accanto al DDB, potrebbe costituire un precedente per futuri accordi, la Commissione ha sottolineato il carattere «eccezionale» delle deroghe contenute nel protocollo (relative a taluni prodotti tessili e al surimi) e l'intenzione di favorire, negli attuali e futuri negoziati di ALS, il divieto di restituzione dei dazi<sup>15</sup>.

### **Area di Kaesong**

La *Clausola Kaesong* è stata stipulata per le produzioni effettuate nell'*enclave* in Corea del Nord e che possono assumere l'origine della Corea del Sud. L'estensione delle zone dal punto di vista produttivo è accompagnata dalla

---

<sup>13</sup> L'allegato II del protocollo contiene l'elenco delle operazioni, in corrispondenza delle varie voci SA, che conferiscono lo *status* originario in applicazione della regola del valore aggiunto (VA), del cambiamento di voce tariffaria (CTH) e di regole settoriali specifiche.

<sup>14</sup> In deroga al principio della lavorazione o trasformazione sufficiente, sono considerati originari dell'UE i prodotti ottenuti in uno Stato membro dell'UE in cui sono incorporati materiali originari della Corea (e viceversa), senza che tali materiali abbiano subito una lavorazione o trasformazione sufficiente, purché la lavorazione o la trasformazione non consista in un'operazione «minima» (ex art. 6).

<sup>15</sup> Così la dichiarazione sulle regole di origine (1) della Commissione che precede l'accordo (p. 4).

delimitazione dei settori in cui permetterla<sup>16</sup>. La questione di Kaesong è frutto di una decisione politica e la Corea del Sud ha proposto di risolverla con una soluzione analoga a quella prospettata nell'ALS con gli Stati Uniti, cioè con la costituzione - dopo l'adozione dell'accordo di libero scambio - di un comitato che esamini a fondo il problema. Sotto il profilo delle regole, è allegato al protocollo di origine un *addendum* (allegato II(a)) che riporta una lista di regole valide per alcuni prodotti lavorati nell'*enclave* che assumono origine coreana limitatamente a un contingente annuo gestito dalla Commissione europea secondo il principio del «primo arrivato, primo servito». I prodotti sono le preparazioni di surimi (ex 1604 20), i biscotti (ex 1905 90), le sigarette contenenti tabacco (ex 2402 20) e i filati di cotone (da 5204 a 5207). E' costituito un comitato per le zone di perfezionamento passivo nella penisola coreana (allegato IV).

### **Duty Drawback**

Un altro capitolo spinoso del protocollo di origine, in tema di procedure, è la clausola di restituzione dei dazi (art. 14). In eccezione alla previsione standard del divieto di restituzione negli ALS conclusi dall'UE, quello con la Corea prevede la clausola del *duty drawback*, pur nei limiti del riesame della procedura dopo cinque anni dall'entrata in vigore dell'accordo. Un anno dopo l'entrata in vigore, e poi con cadenza annuale, i partner si comunicano le informazioni sul funzionamento dei loro regimi di restituzione dei dazi e di perfezionamento attivo e le statistiche di import ed export in alcuni settori (monitor, apparecchi per la radiodiffusione, la registrazione e la videoregistrazione, motori, autoveicoli e parti e accessori). Sono stati espressi dubbi sulla concessione del *duty drawback*, che avrebbe come risultato di incoraggiare le importazioni di componenti dalla Cina e da altri paesi asiatici in Europa per il tramite della Corea<sup>17</sup>. Nell'accordo sono state comunque inserite clausole di salvaguardia, sia quella specifica per il DDB (meccanismo di

---

<sup>16</sup> La Regione industriale di Kaesong è una regione amministrativa speciale della Corea del Nord. E' stata costituita nel 2002 come "parco tecnologico" in territorio nordcoreano, finanziato dalla Corea del Sud, e dove le aziende sudcoreane producono prodotti ad alta intensità di lavoro (ad es., tessile e abbigliamento ed elettronica).

<sup>17</sup> I rappresentanti del settore automobilistico europeo rilevavano in sede di negoziato che l'accordo non può considerarsi vantaggioso per tre ragioni: 1) il 95% del mercato automobilistico coreano è costituito da autovetture di produzione locale, mentre quello europeo ha un grado di apertura del 50-70%; 2) attualmente il settore auto rappresenta il 40% del deficit europeo verso la Corea: un ALS non farebbe altro che acuire il disavanzo; 3) l'accordo prevede volumi limitati di esportazioni europee in Corea che rispondano alle regole tecniche (OBD ed emissioni standard) e la Corea potrà pur sempre in futuro introdurre legislazioni restrittive. Per la verità, il capo negoziatore europeo Bercero osservava che l'impatto del DDB sarebbe inferiore all'1%.

limitazione per il DDB) che quella generale che consente il ripristino dei dazi a determinate condizioni<sup>18</sup>. Nel corso del negoziato la clausola di *duty drawback* è stata per la Corea del Sud assolutamente una *red-line* e la clausola di salvaguardia è il compromesso raggiunto in cambio della concessione del DDB ai coreani. È vero però che sono state espresse preoccupazioni per la previsione di un meccanismo di complicata applicazione.

### **Dichiarazione di origine**

A seguito della decisione del Consiglio del 16 settembre 2010 sulla firma e applicazione provvisoria dell'ALS UE-Corea del Sud, gli Stati membri dell'UE sono stati invitati dalla Commissione europea ad applicare «immediatamente» alcune disposizioni sulle procedure di origine e, in particolare, gli artt. 15 e 17 del Titolo V (prova dell'origine), inerenti rispettivamente i requisiti generali (dichiarazione di origine) e lo *status* di esportatore autorizzato. Il carattere innovativo del protocollo sotto il profilo della prova di origine, non contemplata la modalità del certificato di circolazione, è rinvenibile unicamente nella «dichiarazione di origine», rilasciata dall'esportatore su una fattura, una bolla di consegna o qualsiasi altro documento commerciale che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione (art. 15)<sup>19</sup>. La dichiarazione di origine può essere compilata, se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari dell'UE o della Corea e soddisfano gli altri requisiti stabiliti dal protocollo, da qualsiasi esportatore per ogni spedizione il cui valore totale non superi 6.000 euro o da un esportatore autorizzato, anche per importi superiori (art. 16).

### **Esportatore autorizzato**

Questa Direzione Centrale, con allegata nota n. 60019/RU del 18 maggio scorso, inviata alle Direzioni Interregionali / Regionali / Provinciali, ha invitato a

---

<sup>18</sup> Secondo quanto chiarito dal MISE, il meccanismo di limitazione del DDB scatta su iniziativa della Commissione o su richiesta di uno Stato membro e prevede una doppia condizione, per cui non solo la differenza tra il tasso di crescita delle importazioni di parti in Corea ed il tasso di crescita delle esportazioni coreane verso l'UE deve essere significativa ma ugualmente significativo dovrà risultare l'aumento per sé delle esportazioni coreane verso l'UE in termini assoluti o relativi rispetto alla produzione interna. Si considera "significativa" una differenza di 10 punti percentuali. Aumenti al di sotto di questa soglia potranno essere considerati "significativi" caso per caso.

<sup>19</sup> I testi della dichiarazione di origine figurano nell'allegato III del protocollo. La Commissione provvederà ad integrare, con decorrenza 1° luglio 2011, la banca dati TARIC inserendo la nuova dichiarazione di origine da utilizzare, nell'ambito della zona di libero scambio con la Corea del Sud, come prova d'origine (U060).

far provvedere, con decorrenza immediata e nel rispetto delle condizioni previste dal citato art. 17, al rilascio da parte dei Direttori dei competenti Uffici delle Dogane dello *status* di esportatore autorizzato a favore degli operatori nazionali che esportano verso la Corea del Sud, anche in assenza del requisito della «frequenza» delle esportazioni e purché offrano garanzie soddisfacenti per l'accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda il rispetto degli altri requisiti stabiliti dal protocollo di origine dell'ALS<sup>20</sup>. La Commissione aveva ritenuto che la decisione del Consiglio di applicare provvisoriamente la parte commerciale dell'accordo dal 1° luglio 2011 costituisse una base giuridica sufficiente per consentire agli Stati membri di concedere il riconoscimento dello *status* di esportatore autorizzato (art. 17), anche in assenza della condizione della «frequenza» delle esportazioni. Inoltre ravvisava la necessità di concedere con decorrenza immediata, cioè prima della data del 1° luglio, tale *status* per permettere agli operatori economici dell'UE di conformarsi con ogni urgenza alle procedure di rilascio delle dichiarazioni di origine (art. 15) e di beneficiare delle riduzioni tariffarie previste dall'ALS<sup>21</sup>.

Le istruzioni dettate con la nota n. 60019/RU hanno permesso di chiarire i dubbi insorti circa l'operatività degli esportatori "occasionalmente" (non autorizzati), che effettuano spedizioni di valore superiore ai 6.000 euro e che non avrebbero potuto beneficiare del trattamento preferenziale in assenza della possibilità di richiedere il certificato di circolazione EUR.1 per spedizioni superiori a quell'importo. Gli operatori, che per gli altri accordi di libero scambio non possono ottenere il suddetto *status* per difetto del requisito della frequenza delle operazioni, possono invece beneficiarne per le esportazioni occasionali il cui valore totale superi 6.000 euro nell'ambito di applicazione dell'ALS UE-Corea del Sud. La disposizione dell'art. 17 del protocollo di origine deroga come *lex specialis* a quanto previsto, per esempio, dall'art. 8 del Reg. (CE) n. 1207/2001, ai sensi del quale un esportatore che esporta «frequentemente» merci da uno Stato membro in cui non è

---

<sup>20</sup> A parte la condizione della «frequenza» si veda, per il resto, la normativa di riferimento di cui al regolamento (CEE) n. 2454/93, artt. 90 e 117, e ai singoli protocolli di origine di accordi e trattamenti tariffari unilaterali, e alle circolari esistenti (circolari nn. 97/D del 29.04.1999, 227/D del 7.12.2000, 45/D del 5.7.2002, 54/D dell'1.10.2004, 44/D dell'1/12/2006), relative essenzialmente alla regolamentazione dell'origine delle merci e al rilascio dello *status* di esportatore autorizzato.

<sup>21</sup> La Commissione ha spiegato che la ragione della mancata previsione del certificato di circolazione nel protocollo di origine in esame deriva dal fatto che nel corso del negoziato gli Stati membri non erano disposti ad accettare il certificato di origine coreano e viceversa.

stabilito può ottenere la qualifica di esportatore autorizzato per tali esportazioni<sup>22</sup>. Per gli altri requisiti l'autorizzazione allo *status* di esportatore autorizzato è concessa dagli Uffici delle Dogane competenti alle normali condizioni, valutate secondo i parametri di discrezionalità tecnica. Significativa è la precisazione che «le autorità doganali possono conferire lo status di esportatore autorizzato alle condizioni che considerano appropriate» (art. 17, c. 2). Da un lato l'esportatore deve poter dimostrare in qualsiasi momento il carattere originario delle merci da esportare in Corea e presentare alle autorità doganali gli elementi di prova<sup>23</sup>. Dall'altro, le autorità doganali devono valutare la circostanza che l'esportatore conosca le regole di origine applicabili nel protocollo e che sia in possesso di tutta la documentazione giustificativa dell'origine. Al termine dell'esame, dette autorità attribuiscono all'esportatore un numero di autorizzazione doganale da riportare nella dichiarazione di origine (art. 17, c. 3). L'esportatore autorizzato si assume la responsabilità totale dell'utilizzo dell'autorizzazione e rilascia le dichiarazioni di origine solo per le merci per le quali possiede tutte le prove necessarie. Accetta quindi di essere controllato in qualsiasi momento dalle autorità doganali. Le stesse autorità doganali controllano l'uso dell'autorizzazione (sulla base di criteri di analisi del rischio) e possono ritirarla in qualsiasi momento (art. 17, c. 5), in caso di erronee dichiarazioni di origine, del venir meno dei requisiti del protocollo di origine o di un uso indebito dell'autorizzazione.

### **Documenti giustificativi**

In merito alle condizioni per la compilazione della dichiarazione di origine, l'esportatore «che compila una dichiarazione di origine deve poter presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali della Parte esportatrice, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione, comprese le dichiarazioni dei fornitori o dei produttori secondo la normativa interna, e la conformità agli altri requisiti stabiliti dal presente protocollo» (art. 16, c. 3). Per i fornitori o produttori, occorre assicurare che la contabilità dell'impresa

---

<sup>22</sup> Il regolamento in esame è abrogato dal codice doganale aggiornato (Regolamento (CE) n. 450/2008), ma il termine di decorrenza dell'abrogazione parte dalla data di adozione delle nuove disposizioni di applicazione che recepiranno il contenuto del regolamento.

<sup>23</sup> Ai sensi dell'art. 17, c.1, l'esportatore che richiede il rilascio dello *status* di esportatore autorizzato «deve offrire alle autorità doganali garanzie soddisfacenti per l'accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda il rispetto degli altri requisiti stabiliti dal presente protocollo».

permetta l'identificazione dell'origine dei materiali lavorati o trasformati<sup>24</sup>. La dichiarazione di origine è compilata dall'esportatore a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolla di consegna o su altro documento commerciale il testo figurante nell'allegato III<sup>25</sup>. La dichiarazione dovrà essere firmata in originale dall'esportatore e/o dalle persone all'uopo autorizzate. L'esportatore autorizzato non è tenuto a firmare la dichiarazione purché consegna all'autorità doganale della Parte esportatrice un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione di origine che rilascia. La dichiarazione di origine può essere compilata dall'esportatore al momento dell'esportazione dei prodotti cui si riferisce o successivamente, a condizione che sia presentata nella Parte importatrice entro due anni dall'importazione dei prodotti cui si riferisce o entro il termine fissato dalla legislazione della parte importatrice (art. 16, c. 6). Ai sensi dell'art. 23, l'esportatore che compila una dichiarazione di origine si impegna a conservare una copia di tale dichiarazione e tutti i documenti giustificativi per un periodo di cinque anni.

### **Validità e retroattività della certificazione di origine**

L'art. 18 del protocollo di origine stabilisce che la prova di origine ha una validità di dodici mesi dalla data di rilascio nella Parte esportatrice e che il trattamento tariffario preferenziale deve essere richiesto entro tale termine alle

---

<sup>24</sup> I documenti giustificativi utilizzati per dimostrare che i prodotti per i quali sono fornite prove dell'origine possono essere considerati prodotti originari dell'UE o della Corea e soddisfano gli altri requisiti del protocollo, possono consistere, tra l'altro (ex art. 22), in:

- a) una prova diretta delle operazioni effettuate dall'esportatore, dal fornitore o dal produttore per ottenere le merci in questione, contenuta per esempio nella sua contabilità interna;
- b) documenti comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati in una Parte in cui tali documenti sono utilizzati in conformità del diritto interno;
- c) documenti comprovanti la lavorazione o trasformazione dei materiali in una Parte, rilasciati o compilati in una Parte in cui tali documenti sono utilizzati in conformità del diritto interno;
- d) prove dell'origine comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciate o compilate in una Parte in conformità del presente protocollo;
- e) appropriati documenti concernenti la lavorazione o la trasformazione avvenuta al di fuori dei territori delle Parti in applicazione dell'articolo 12, comprovanti che i requisiti stabiliti da tale articolo sono stati soddisfatti.

<sup>25</sup> La dichiarazione di origine è così formulata: "L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ...) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ...". Se i prodotti sono originari di più paesi o territori, nella dichiarazione deve essere indicato il nome o l'abbreviazione ufficiale di ciascun paese interessato, mentre l'indicazione dei paesi non originari e non coperti dalla dichiarazione non deve essere effettuata sulla dichiarazione stessa ma deve risultare chiaramente nella fattura. Se la dichiarazione si riferisce, in tutto o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla, l'esportatore deve indicarlo mediante la sigla "CM".

autorità doganali della Parte importatrice. L'esportatore, come sopra chiarito, è tenuto a conservare per almeno cinque anni una copia della dichiarazione di origine e dei documenti giustificativi. D'altro canto, le autorità doganali della Parte importatrice sono tenute a conservare per cinque anni le dichiarazioni di origine presentate. La dichiarazione di origine e i documenti giustificativi possono essere costituiti da registrazioni in forma elettronica (art. 23).

Circa la retroattività della dichiarazione di origine (art. 16, c. 6), si evidenzia che normalmente una prova di origine deve accompagnare le merci all'importazione. In circostanze eccezionali, una prova di origine può essere rilasciata *a posteriori* e deve essere presentata alla dogana del paese di importazione entro un lasso di tempo non superiore a un anno (dogane coreane) o due anni (dogane comunitarie) dopo l'importazione delle merci spedite.

### **Prova di origine e «made in»**

In merito all'applicazione uniforme dell'etichettatura «made in», ai termini dell'accordo UE-Corea del Sud e ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale, la prova dell'origine nella dichiarazione di origine è "UE" (Unione Europea). Questa non deve essere confusa con il marchio di origine (etichettatura) «made in», che ricade normalmente nel contesto delle regole di origine non preferenziale, che non sono oggetto della zona di libero scambio in esame. In assenza di una dettagliata disciplina internazionale in materia di etichettatura, ogni membro dell'OMC è autorizzato a determinare i propri requisiti sul marchio di origine nei limiti stabiliti dall'articolo IX del GATT. Tuttavia questa possibilità potrebbe trasformarsi in una barriera non tariffaria (NTB), come nel caso della richiesta coreana di indicare ai fini dell'etichettatura lo Stato membro dell'UE di manifattura del prodotto esportato<sup>26</sup>.

### **Disposizioni finali**

La Sezione D del protocollo riporta le Disposizioni finali (Titolo VIII) e, in particolare, la disciplina transitoria per le merci in transito o in deposito. L'art. 34 statuisce che le disposizioni dell'accordo possono applicarsi alle merci rispondenti alle disposizioni del protocollo di origine che alla data dell'entrata in vigore dell'ALS si trovano in transito nel territorio delle parti oppure in regime di

---

<sup>26</sup> La questione è già stata sollevata con la Corea. Gli Stati membri sono stati pregati di segnalare eventuali disagi che possono verificarsi al momento dello sdoganamento in Corea.

deposito provvisorio in magazzini doganali o zone franche, a condizione che vengano presentati alle autorità doganali della parte importatrice, entro dodici mesi da tale data, una prova dell'origine rilasciata *a posteriori* e documenti attestanti che le merci sono state trasportate direttamente ai sensi dell'art. 13 (trasporto diretto). Ai fini dell'applicazione concreta dell'art. 34, si immagini che una spedizione abbia lasciato via mare il porto di Rotterdam il 15 giugno 2011 e arrivi in Corea il 15 luglio 2011. La spedizione è in transito al momento dell'entrata in vigore della zona di libero scambio UE-Corea, ma può ancora beneficiare del trattamento preferenziale se tutte le altre condizioni di cui all'art. 34 sono soddisfatte. *Inter alia*, la normativa prevede una valida prova dell'origine con data successiva al 1° luglio 2011 da presentarsi entro un anno dopo il 1° luglio 2011, nonché le condizioni del trasporto diretto soddisfatte (art. 13 del protocollo).

### **3 – PROSPETTIVE DELL'ACCORDO**

Le argomentazioni a favore dell'accordo di libero scambio UE-Corea del Sud sono numerose: l'eliminazione dei dazi e delle barriere non tariffarie, l'ottenimento di discipline vincolanti (OBD) per le auto e l'introduzione di discipline *OMC plus* in materia di proprietà intellettuale. L'accordo presenta indubbi vantaggi per molti settori (telecomunicazioni, servizi, industria, chimica) e, pur dovendo tenere in debita considerazione gli interessi dell'industria dell'*automotive*, gli aspetti positivi tendono a superare quelli negativi.

Dal lato economico, nel breve termine i settori più competitivi miglioreranno immediatamente le loro esportazioni, mentre quelli meno sviluppati si troveranno ad affrontare una maggiore concorrenza. In generale, i costi per i consumatori e gli utenti diminuiranno, aumentando la competitività di entrambe le economie (servizi). L'impatto nel lungo termine si tradurrà in aumento di investimenti; economie di scala ed allocazione più efficiente delle risorse; emulazione, innovazione e trasferimento tecnologico, con benefici a lungo termine tendenzialmente positivi.

Dal lato geostrategico, l'accordo di libero scambio rafforza il ruolo di *leadership* europea nella politica commerciale globale tanto più per la mancanza di

progressi nel multilateralismo di Doha. Conferma inoltre l'impegno del G20 a mantenere i mercati aperti e migliora la credibilità dell'Unione europea in Asia<sup>27</sup>.

Il negoziato con la Corea è perciò globale. Gli aspetti doganali e tariffari sono strettamente connessi a quelli del dialogo e della cooperazione politica e culturale<sup>28</sup>. L'accordo è sicuramente frutto di decisioni di compromesso ma, nell'ottica dell'apertura dei mercati nei vari settori merceologici, media tra esigenze e aspettative dei partner, tra vantaggi e svantaggi.

*per il Direttore Centrale a.p.f.*  
Dott.ssa Rosanna Lanuzza

*(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.L.gs. 39/93)*

---

<sup>27</sup> Nella zona ASEAN sono in corso i negoziati per ALS con India, Singapore, Malesia e Indonesia.

<sup>28</sup> Nell'accordo di libero scambio è presente un apposito protocollo di cooperazione culturale che definisce un *framework* per il dialogo e la cooperazione per facilitare gli scambi nel campo delle attività culturali.